



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oO>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 55 del registro in data 30 Marzo 2018

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ART. 208 -ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **Marzo alle ore 10,00**, nell'apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita **la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:**

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01	Francesco	Miglio	Sindaco	X	
02	Francesco	Sderlenga	Vice Sindaco	X	
03	Michele Aldo	Del Sordo	Assessore	X	
04	Raffaele	Fanelli	Assessore	X	
05	Celeste	Iacovino	Assessore	X	
06	Libera, Ondina	Inglese	Assessore	X	
07	Luigi	Montorio	Assessore	X	
08	Simona, Filomena	Venditti	Assessore	X	

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto) Presenti n.8(otto) Assenti n. 0 (zero)

Presiede l'Avv. *Francesco Miglio*, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune *Dott. Giuseppe Longo*

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 208 del C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992 , n.285 e s.m.i.) così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n.120, dispone al 4° comma, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

CONSIDERATO che i Comuni ai sensi del comma 5 dell'art. 208 c.d.s. determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4, mentre il successivo comma 5-bis del medesimo articolo del c.d.s. prescrive che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad **assunzioni stagionali a progetto** nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 c.d.s., destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana** e alla sicurezza stradale;

DATO ATTO:

Che con riferimento al concetto di **sicurezza urbana** va richiamato il Decreto Ministero dell'interno 5/8/2008 (G.U. 9/8/2008 n. 186), ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", che all'art. 1 precisa che ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolunità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per **sicurezza urbana** va inteso **un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e**

la coesione sociale;

Che Nell'ambito delle previsioni di cui al capoverso precedente bene si articolano i contenuti della nuova **Legge Regionale 14 dicembre 2011, n.37** (B.U.R.P. n.195 del 16/12/2011), ad oggetto "ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE", che all'art.4 – nell'ambito delle funzioni che spettano ai Comuni, specifica che lo stesso concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali, ambientali, attraverso "*(...) b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del Servizio di polizia Locale, da estendere ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse (...)*", nonché "*(...) e) l'assunzione della tutela dell'ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, (...) i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d'inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini*". L'art.5 poi della predetta Legge regionale prevede poi, confermandoli, tra le funzioni e compiti della Polizia Locale, l'esercizio di compiti di polizia amministrativa, annonaria, commerciale, edilizia, ambientale, rurale e faunistica, polizia stradale, polizia giudiziaria, ausiliaria di pubblica sicurezza;

CONSIDERATO:

Che l'art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 di approvazione del regolamento del Codice della Strada, impone ai comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale apposita risorsa di entrata ed interventi di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 in argomento;

Che il comma 4 dell'art.40 della Legge 29 luglio 2010, n.120 sulla sicurezza stradale, ha introdotto il principio che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni **a consuntivo**, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati, e pertanto in sede di programmazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 potrà definirsi la quota previsionale di proventi da destinare a tali finalità salvo accertamento e quantificazione definitiva a consuntivo a seguito della relazione a firma del dirigente competente;

RITENUTO di provvedere a definire preventivamente la destinazione delle somme di cui sopra per l'esercizio finanziario 2018 al fine di consentire al settore programmazione di assumerla nella predisposizione dello schema di bilancio di previsione per detto esercizio;

CONSIDERATO altresì,

Che già la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) art.1, comma 564, aggiungendo all'art.208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) il **comma 4/bis**, - il quale dispone che "*...la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso c.d.s., e annualmente destinata con D.G.C. al miglioramento della Circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto...*" – ha di riflesso sicuramente legittimato le Amministrazioni comunali ad attingere dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie rivenienti da violazioni al c.d.s. a predisporre progettualità programmatiche e/o assunzioni a tempo determinato finalizzate al c.d. miglioramento della circolazione veicolare negli ambiti territoriali di competenza, mediante l'assunzione di personale nelle forme di contratti a tempo determinato;

Che il Ministero dell'Interno – Dip.to degli Affari Interni e territoriali con circolare nr. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007 punto 7.3 ad oggetto " Destinazione proventi derivanti da sanzioni per violazioni al Codice Stradale" ha confermato tale indirizzo, precisando che le risorse utilizzate non concorrono ai fini delle determinazioni della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa di cui al comma 562 per gli enti per

i quali tale norma trova applicazione;

Che – con riferimento alle novità introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n.120 – la **Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione del 15 settembre 2010 n.104/201/Reg** ad oggetto “*Linee guida sulle modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada*”, ha specificato le modalità operative per l’applicazione delle previsioni di cui all’art.208 del c.d.s., confermando sostanzialmente quanto ordinariamente già programmato negli scorsi anni da questo Ente, e precisando altresì che l’intenzione del legislatore risulta in definitiva quella di allargare le possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all’utilizzo di mezzi strumentali all’attività di servizio di polizia stradale, ma anche attraverso altri strumenti non “materiali”, **purchè perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni**, riferendosi in definitiva all’attività lavorativa svolta nel perseguimento di tale fine; da cui deriva che tale interpretazione porta a riferirsi alle **prestazioni lavorative aggiuntive** o che comportano *maggiore impegno e presenza nei luoghi di lavoro* ed espressamente finalizzate al **potenziamento delle attività di controllo** e di accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di P.M. già in servizio;

Che la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, nel Parere 13/09/2011, n.197 in ordine ad una richiesta di parere di un Ente Locale sulle somme derivanti dalle sanzioni per violazione alle norme del codice della strada, - se destinabili al potenziamento dei servizi alla sicurezza urbana e stradale (art.208, comma 5/bis c.d.s.) e se le stesse possano essere destinate a forme di emolumenti per lavoro straordinario, ovvero se gli stessi soggiacciono alla normativa in materia di contenimento delle spese di personale (art.1 comma 557 Lg.295/06 e ss.mm.), nonché al tetto di cui al comma 2bis della Lg. 122/2010 – si esprimeva in senso positivo ritenendo non ammissibili deroghe all’art.9, comma 2bis del D.L. 78/2010 come conv. in Lg.122/2010, e che tali somme (prestazioni lavorative aggiuntive) non risulterebbero escludibili dal computo delle spese del personale ai fini del rispetto dei limiti previsti dagli artt.1 comma 557 e 562 della Lg.296/2006, “**pur se si rinviene la finalità di aumentare l’efficienza e l’economicità nell’utilizzo del personale**”, **richiamando poi precedenti pareri della stessa C. Conti con deliberazioni n.2126/2010 e n.104/2010;**

Che di avviso contrario al precedente – tesi quest’ultima condivisa da questo Ufficio -, è poi il **recente parere della Corte dei Conti Abruzzo, 15/11/2011 n. 379**, che - partendo dalle analoghe premesse e sulle stesse questioni -, **si esprime in senso positivo** circa la possibilità di finanziare il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione, quale forma di salario accessorio del personale dipendente degli Enti Locali (Polizia Locale Municipale) addetto alla vigilanza stradale, mediante la quota dei proventi di cui all’art.208 c.d.s. destinati alle finalità individuate dalla medesima norma; **il suddetto Collegio** specifica poi che la quota delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 5bis dell’art.208 c.d.s., possono integrare i fondi di cui all’art.14 comma 2 e all’art.15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, **purchè i progetti** attivino nuovi servizi o **accrescano quelli esistenti**; la stessa Corte in ordine al necessario rispetto del tetto della spesa rilevante ai fini del non superamento dei limiti imposti dalla normativa sul contenimento della spesa del personale, significa che tali risorse destinate anche alla retribuzione del salario accessorio, **non sono riconducibili in senso stretto alla “dinamica retributiva”** (e, tanto meno, occupazionale) mentre è ben compatibile con forme di incentivazione del personale, e pertanto **non riconducibili nella categoria della “Spesa del personale”** (in tal senso anche la Sezione delle Autonomie nella Delibera n.16/09, e le Sezioni Riunite in sede di controllo con Delibera n.27/11). Pertanto la voce di spesa in esame **può essere ricompresa tra quelle**

fattispecie individuate nella Delibera n.16/09 della Sezione Autonomie, sottratte ai limiti indicati dalle norme sul contenimento della spesa del personale in quanto fondi che di fatto, si autoalimentano (si vedano ad esempio gli incentivi al personale per il recupero dell'ICI); difatti interpretando la nozione di spesa del personale in modo flessibile, valorizzando il concetto relativo alla "dinamica retributiva" e vincolando l'utilizzo delle risorse in esame ai limiti e principi richiamati dalla norma, si realizzano le stesse finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; tale parere naturalmente rimane circoscritto al finanziamento delle spese che sono integralmente coperte dalle risorse vincolate per legge ai sensi dell'art.208 c.d.s.;

Che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013 ha altresì precisato : "(...) *In particolare l'art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata "...al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale **anche** attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..". Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa. L'utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l'acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all'espletamento del servizio. Non v'è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l'uso del termine "attrezzature" evidenzia l'ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale. **Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall'amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili).** Occorre inoltre evidenziare come l'esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito "**anche**" mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di **servizi strumentali** ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo. Venendo alla classificazione enunciata dall'amministrazione richiedente, non v'è dubbio che lo **svolgimento di esercitazioni di tiro**, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell'appartenente al Corpo di Polizia locale. Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell'art. 208 comma 4 lett. b del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l'attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell'espletamento dell'attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della*

Strada. In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, dall'accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l'incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale. (...) ". Orientamento quello della **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia contenuto nella sentenza n.274/2013 depositata il 3/7/2013, che si ritiene di tenere in riferimento per l'imputazione della spesa in previsione;**

RITENUTO in particolare di destinare una parte significativa di tali somme al **potenziamento delle attività di controllo** e di accertamento delle violazioni, compreso il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'ente, mediante quindi la predisposizione di progettualità mirate ed incentivanti per il personale di Polizia Locale già in servizio oltre che prevedere una quota destinata al co-finanziamento per le assunzioni di personale a tempo determinato nel periodo estivo;

CONSIDERATO che per l'anno 2018 sono prevedibili entrate da proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del codice della strada pari ad €400.000,00;

VISTI ED ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- DI STABILIRE** che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al 4° comma e al comma 5bis dell'art. 208 del medesimo codice, saranno stanziati nel bilancio di previsione anno 2018 nell'importo di € 600.000,00 e saranno destinate una quota pari al 50%, al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), equivalente a € 145.413,12 (tabella 1) per le finalità previste dal medesimo comma come indicato nella tabella 2:

Tabella 1: le entrate da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

<i>Descrizione</i>	<i>capitolo</i>	<i>stanziamento</i>
Proventi sanzioni amministrative (A)	2321	€600.000,00
Quota accantonata a FCDE (B = 51,53% *A)		€309.173,76
Quota stimata incassi (C = A - B)		€290.826,24
Quota da destinare ai sensi del CdS (D = 0,5*C)		€ 145.413,12

Tabella 2: la destinazione delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada

<i>Destinazione</i>	<i>Capitolo spesa</i>	<i>Importo</i>
25% dei proventi destinati art.208/co.4 lett.A) C.D.S. - interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	Capitolo 32141- SPESE DI GESTIONE PER LA SEGNALETICA STRADALE	€36.353,28
TOTALE €36.353,28		

<p>25% dei proventi destinati art.208/co.4 lett.B) C.D.S. interventi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo di polizia municipale</p> <p>TOTALE €36.353,28</p>	<p>Capitolo 39982 – ATTREZZ. POTENZ. CONTROLLO</p>	<p>€36.353,28</p>
<p>50% dei proventi destinati art.208/co.4 lett.c) C.D.S. 1) Interventi per misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 2) Miglioramento della circolazione sulle strade Sicurezza Urbana - Piano interventi programmatico anno 2017 3) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade</p> <p>TOTALE €72.706,56</p>	<p>Capitolo 5707- FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA P.M. CONTRIBUTI”</p> <p>Capitoli 38352 - 38354 - 38358 Fondo miglioramento efficienza servizi, oneri riflessi ed IRAP</p> <p>Capitolo – 32183 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (BITUMAZIONE E ALTRI INTERVENTI STRADALI ISTALLAZIONE BARRIERE FINANZIATO DA PROVENTI PER VIOLAZIONI C.D.S.)</p>	<p>€10.438,79</p> <p>€32.267,77</p> <p>€30.00,00</p>
<p>TOTALE</p>		<p>145.413,12</p>

2. DI STABILIRE altresì che si intende applicare parte dell'avanzo vincolato derivante da entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada incassate negli anni precedenti e non utilizzate (tabella 3) per:

- a) migliorare e ammodernare la segnaletica stradale;
- b) migliorare e potenziare le attività di controllo attraverso l'acquisto o il noleggio di specifiche attrezzature;
- c) incrementare le attività di manutenzione del manto stradale

Tabella 3: la destinazione delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada finanziate da avanzo vincolato

<i>Destinazione</i>	<i>Capitolo spesa</i>	<i>Importo</i>
<p>Proventi destinati art.208/co.4 lett.A) C.D.S. - interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente</p> <p>TOTALE €33.646,72</p>	<p>Capitolo 32144- SPESE DI GESTIONE PER LA SEGNALETICA STRADALE (fin av.)</p>	<p>€33.646,72</p>
<p>Proventi destinati art.208/co.4 lett.B) C.D.S. interventi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in</p>	<p>Capitolo 39980 – ACQUISTO AUTOVEIC.</p>	<p>€10.000,00</p>

materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo di polizia municipale TOTALE €50.000,00	E ATTREZ. P.M. FIN. DA AVANZO (conto capitale) Capitolo 53191 Utilizzo beni di terzi finanziato da avanzo (spesa corrente) Cap 59111 Acquisto attrezzature per Polizia Locale finanziate da avanzo (spesa corrente)	€20.000,00 €20.000,00
Proventi destinati art. 208/co.4 lett.c) C.D.S. 1) Interventi per misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 2) Miglioramento della circolazione sulle strade Sicurezza Urbana - Piano interventi programmatico anno 2017 3) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade TOTALE €70.000,00	Capitolo – 32180 manutenzione ordinaria strade finanziata da avanzo	€70.000,00
TOTALE		€153.646,72

4. **DI COMUNICARE** il presente atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dirigente Area I per la formulazione delle previsioni di Bilancio 2018;

6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Comandante della POLIZIA LOCALE, al Dirigente al personale e alle OO.SS. dell'ente, ciascuno per le competenze specifiche;

7. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

<p align="center">PARERI - Art. 49, 1^ comma, D. L.vo n. 267/2000 POLIZIA LOCALE - V^ AREA</p>	
<p>esaminata la suddetta proposta di deliberazione, si esprime sotto il profilo della regolarità tecnica, il parere favorevole:</p>	
Il Comandante Polizia Locale F.to Dott. Magg. CIRO SACCO	Il Dirigente <i>ad interim</i> Area IV F.to Ing. Benedetto DI LULLO
<p align="center">II^ AREA –Bilancio</p>	
<p>Esaminata la suddetta proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, il parere favorevole.</p>	
<p align="right">Il Dirigente II Area - Bilancio F.to Ing. Francesco RIZZITELLI</p>	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva **il 30/03//2018**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134– comma 3–del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, 04/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

Prot. n. _____ del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 04/04/2018

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con prot.n. 21

San Severo, 04/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, 04/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo